



**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**31 / 2019 del 30/01/2019**

**Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON CROCE BIANCA MILANO PER LOCALI DI STAZIONAMENTO DELLA POSTAZIONE DEL MEZZO DI SOCCORSO INTERMEDIO - PROVVEDIMENTI**



---

**OGGETTO:** CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON CROCE BIANCA MILANO PER LOCALI DI STAZIONAMENTO DELLA POSTAZIONE DEL MEZZO DI SOCCORSO INTERMEDIO - PROVVEDIMENTI

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 39/2019, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che AREU, in adempimento a quanto prescritto nella DGR n. IX/1964/2011 "SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO – AGGIORNAMENTO DD.GG.RR. N. VI/37434 DEL 17.7.1998, N. VI/45819 DEL 22.10.1999, N. VII/16484 DEL 23.2.2004 E N. VIII/1743 DEL 18.1.2006", ha riorganizzato il servizio di soccorso sanitario in emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso l'assegnazione in convenzione delle postazioni di soccorso relative al soccorso sanitario (118) in forma continuativa;

**CONSIDERATO** che nell'ambito della predetta riorganizzazione, in base all'analisi dei dati inerenti le missioni di soccorso sanitario, si è ridefinita la postazione del Mezzo di Soccorso Intermedio (oggi ridefinito Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello – MSA1) operativo nella provincia di Milano, prevedendo la sua dislocazione in diversa postazione maggiormente baricentrica rispetto all'area di competenza milanese;

**VISTO** che la Croce Bianca di Milano si è resa disponibile a collaborare con AREU mettendo a disposizione, in comodato d'uso gratuito, dei locali al piano terra dell'immobile di proprietà di Croce Bianca Milano sito nel Comune di Paullo (MI), in Via Aldo Moro n. 1/A da utilizzare come sede operativa per lo stazionamento dell'equipaggio e del Mezzo MSA1, ponendo a carico di AREU le sole spese per servirsi del bene immobile;

**VERIFICATO** che i predetti locali messi a disposizione da Croce Bianca di Milano sono idonei, avendo ottenuto altresì l'autorizzazione sanitaria n. 22 del 07.10.2013 rilasciata dall'ASL di Melegnano (oggi ATS Città Metropolitana di Milano), a ospitare la postazione del MSI;

**VISTO** che, con nota prot. 356 del 10.01.2019, AREU ha richiesto alla Croce Bianca Milano una manifestazione di interesse al rinnovo del predetto contratto, a fronte della lunga collaborazione e dell'importanza di garantire la continuità del servizio reso;

**CONSIDERATO** che la Croce Bianca di Milano si è resa disponibile a rinnovare, per anni due, il comodato d'uso gratuito in essere con AREU, approvato con deliberazioni Aziendali n. 295 del 26.11.2015 e n. 36 del 14.02.2017, per l'utilizzo dei locali della delegazione di Paullo (MI) come sede operativa per lo stazionamento dell'equipaggio e del MSI;

**RITENUTO** pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di procedere alla stipula del rinnovo del Comodato d'uso gratuito dei locali di proprietà della Croce Bianca di Milano sezione di Paullo (MI), per anni due, alle stesse condizioni economiche e operative;

**PRESO ATTO** della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo facente funzioni e del Direttore

Sanitario facente funzioni, giusti provvedimenti deliberativi di nomina n. 10/2019 e n. 11/2019, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il rinnovo del contratto di comodato d'uso, allegato quale parte integrante del presente atto, tra la Croce Bianca di Milano e AREU, dei locali siti nel Comune di Paullo (MI), in Via Aldo Moro n. 1/A da adibire a postazione del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello – MSA1 e del relativo equipaggio;
2. di stabilire che il predetto contratto di comodato ha durata di anni due, con decorrenza dal giorno 01.12.2018, fatti salvi i pregressi rapporti intercorsi tra le parti a far data dal 01.12.2018;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dall'utilizzo dei locali, consistenti nelle sole spese per l'erogazione dell'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento, le pulizie dei locali e di quant'altro necessario per permettere l'ordinario uso verranno rimborsate, nel limite massimo pari ad Euro 9.000,00/anno, da AREU, previa verifica dell'idonea rendicontazione annuale delle stesse, nell'ambito del flusso economico relativo alla rendicontazione dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Claudio Mare

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico

## CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

TRA:

Croce Bianca Milano - delegazione di Paullo – con sede legale in Milano Via Vettabbia n°4, C.F. 03428670156 rappresentata da Carlo Vincenzo Tresoldi, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Presidente Generale (di seguito per brevità Comodante)

E

Azienda Regionale Emergenza Urgenza – AREU, con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dr. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale (di seguito per brevità Comodatario o AREU).

Congiuntamente definite Parti, le quali convengono e stipulano:

1. Il Comodante concede in comodato gratuito al Comodatario che a tale titolo riceve e accetta, per l'uso consentito per destinazione, del seguente immobile sito in Paullo (MI), Via Aldo Moro, n. 1/A piano Terra, composto di un vano oltre ai servizi, un spazio per armadi di deposito materiali e a un posto auto coperto per stazionamento di automezzi di soccorso. L'immobile, planimetricamente definito nella planimetria allegata e di cui all'autorizzazione sanitaria n. 22 del 17-1-0-2013 rilasciata dall'ASL di Melegnano (all. n. 1).

Le Parti convengono che le porzioni dell'immobile oggetto del presente contratto sono concesse in uso esclusivo.

Il Comodatario dichiara di avere visitato l'immobile, del quale riconosce la conformità alle caratteristiche e alle condizioni di cui al verbale di consegna, nonché l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dell'immobile dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.

2. Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: stazionamento equipaggio e automezzo del Mezzo di Soccorso Intermedio - MSI H12 diurno della postazione di Paullo, ovvero altre tipologie di equipaggi e mezzi destinati comunque al servizio sanitario di emergenza urgenza extraterritoriale, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

I predetti locali potranno essere utilizzati dal Comodatario e dai soggetti terzi dallo stesso individuati per l'espletamento del predetto servizio.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Imposta di bollo pari a € 16,00; assolta virtualmente ex art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE/AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALE.0001467. 04-01-2017-U

## CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso.

3. La durata è fissata in anni due (2) con decorrenza dal 01/12/2018, regolando i pregressi rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dalla predetta data. Alla scadenza del termine convenuto, il presente contratto, senza modifiche del testo, potrà essere rinnovato attraverso lo scambio di idonea corrispondenza. Nel caso non venga pattuita tra le parti un rinnovo ovvero una proroga del comodato, il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'estinzione del presente contratto.

Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Comodante: crocebiancamilano@actaliscertymail.it
- per il Comodatario: protocollo@pec.areu.lombardia.it

ovvero un diverso termine concordato tra le parti.

4. Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.

5. Il Comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

6. Le migliorie, riparazioni ordinarie o modifiche eseguite dal Comodatario restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comodante, salvo per il Comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti, detto diritto può essere eventualmente fatto valere solo per l'esecuzione di opere non preventivamente concordate. Al fine di poter garantire interventi manutentivi quanto più tempestivi possibili, vista la destinazione d'uso dei locali, viene concordato che gli interventi di manutenzione ordinaria sono effettuati direttamente dal Comodante, nel più breve tempo possibile, previa segnalazione da parte del Comodatario ovvero di chi dallo stesso autorizzato. L'attivazione del servizio manutentivo deve essere effettuata secondo la procedura operativa del Comodante. I costi sostenuti dal Comodante per i predetti interventi di manutenzione ordinaria, verranno rimborsati dal Comodatario attraverso la loro esposizione nel

## CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

flusso di rendicontazione relativo all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario.

7. Il silenzio o l'acquiescenza del Comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Comodatario.

8. Sono a carico del Comodatario le spese per servirsi della cosa; egli ha tuttavia diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, necessarie e urgenti.

Le spese per l'erogazione dell'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento, le pulizie dei locali e di quant'altro necessario per permetterne l'ordinario uso verranno rimborsate, nel limite massimo concordato pari a Euro 9.000,00/anno, dal Comodatario al Comodante, previa verifica dell'idonea rendicontazione annuale delle stesse, nell'ambito del flusso economico relativo all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera.

9. Il Comodante è esonerato dal Comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere. Parimenti il Comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, il citofono e altre dotazioni anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. Il Comodante si impegna comunque, vista la particolare destinazione d'uso dei locali, a porre in essere nel più breve tempo possibile quanto di propria competenza per rendere gli stessi pienamente fruibili.

10. La registrazione del presente atto viene effettuata dal Comodante e le relative spese, per quanto di specifica competenza, verranno rimborsate dal Comodatario nell'ambito del pagamento di quanto determinato nel precedente art. 8.

11. La cessione ad altri soggetti da parte del Comodatario del contratto potrà avvenire esclusivamente a favori di terzi solo per la finalità di tutela della salute pubblica, attività di soccorso sanitario in emergenza urgenza territoriale, previa acquisizione di parere favorevole del Comodante. Per ogni ulteriore fattispecie è fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del Comodante. Il Comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso

## CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

determinato dal contratto; in caso contrario il Comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

12. Il Presente comodato è soggetto all'imposta di bollo, da regolarsi ai sensi del D.P.R. n. 642/72, in via virtuale giusta indicazione a margine dell'atto, solo per AREU. La Croce Bianca Milano, in quanto rientrante tra gli Enti del Terzo Settore, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. 117/2017. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.

13. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

14. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

15. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il Comodante ha il proprio domicilio.

16. Il Comodante e il Comodatario con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

Il Comodante  
Croce Bianca Milano  
Carlo Vincenzo Tresoldi

.....

Il Comodatario  
AREU  
Alberto Zoli

.....

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente tutti gli articoli del presente contratto.

Il Comodante  
Croce Bianca Milano  
Carlo Vincenzo Tresoldi

.....

Il Comodatario  
AREU  
Alberto Zoli

.....



PROPOSTA DI DELIBERA N. 39/2019

**Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON CROCE BIANCA MILANO PER LOCALI DI STAZIONAMENTO DELLA POSTAZIONE DEL MEZZO DI SOCCORSO INTERMEDIO - PROVVEDIMENTI**

**Attestazione**

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.

La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 28/01/2019

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)